



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 21/02/2019 ore 21:15 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 10 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 3 come segue:

Presente:		Presente:	
SPANU EMILIANO	P	SBARDELLATI ROSSELLA	P
BIANCUCCI SEVERINO	P	SERI FRANCESCA	A
DEMA GIULIA	P	ABBRUZZESE FRANCESCO	P
GRASSI NICOLA	P	BRUSCIA SABRA	P
MAZZINI ZEFFIRO	P	SAMMICHELI ALESSIO	P
PASQUI GIULIO	A	VECCHI SIMONA	A
RAFFAELLI GIULIA	P		

Presiede il Sindaco Emiliano Spanu, - Assiste il Vice Segretario Dott. Marco Anselmi incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Ceccherini Simone, Magi Valentina, Vigni Federico

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

ATTO N. 7

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE NELL'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone un'illustrazione congiunta dei punti dell'ordine del giorno dal n. 6 al n. 14 da parte dell'Assessore al Bilancio, Simone Ceccherini, con votazione separata per ogni singolo argomento, precisando che il punto n. 10 "Approvazione dei coefficienti "K" ai fini della determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2019" sarà ritirato come proposto dall'Assessore Federico Vigni

Illustra il presente punto l'Ass.re CECCHERINI SIMONE;

Preso atto che il Responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE ECONOMICO ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:

“

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE NELL'ANNO 2018.

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione almeno triennale, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.;

Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) cita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno“;*

Dato atto che il Ministero ha differito al 28.02.2019 del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Dato atto che con il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in via automatica sono prorogati, alla stessa data, il termine per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1 comma 169, L. 27 Dicembre 2006 secondo il quale “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- dell'art. 53 comma 16, L.23 Dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Premesso che con la Legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013 n. 147, S.O. n. 87 alla G.U. n. 302) e ss. mm. e ii. , è stato istituito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) disciplinandone fattispecie imponibili e metodo di calcolo ;

Viste le disposizioni della legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI qui di seguito elencate che decorrono dal 1.1.2016:

- a) Art. 1 comma 14 legge n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**; (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8, A/9)- comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) Comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**: comma 14 lettera c): " c) al comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: *"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, in diminuzione fino all'azzeramento"*;
- c) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari- "Imbullonati"**: " 21. *A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D, ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, convegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.*";
- d) Comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8%)**: comma "28. *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.*"
- e) Commi 53 e 54: **riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili a canone concordato**: 53. *All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: < 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento>.* 54. *Al comma 678 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento>.*

Tanto premesso e considerato;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n 46 del 08 settembre 2014 avente per "OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014." valida anche per l'anno 2015, che individua la destinazione del gettito del tributo ai sensi di legge, mediante applicazione delle aliquote nei termini che seguono;

	<i>FATTISPECIE IMPONIBILE</i>	<i>ALIQUOTA</i>
1)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art.1, comma 669, della L. 147/201, come modificato dall'art.1 del D.L. 16/2014, classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; <input type="checkbox"/> b)abitazione e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; <input type="checkbox"/> unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. <input type="checkbox"/> casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; <input type="checkbox"/> immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica; <input type="checkbox"/> fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008; <input type="checkbox"/> fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati 	3,3 per mille
2)	<i>Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A8- A/9 e relative pertinenze</i>	2,0 per mille
3)	<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali</i>	1,0 per mille
4)	<i>Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta</i>	0,00 per mille
5)	<i>Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5(Istituti di credito, cambio e assicurazione)</i>	0,00 per mille
6)	<i>Aree edificabili</i>	0,00 per mille
7)	<i>Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali)</i>	0,00 per mille
8)	<i>Unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)</i>	0,00 per mille
9)	<i>Abitazioni e pertinenze concesse integralmente in locazione, per la totalità dell'immobile, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/1998;</i>	0,00 per mille

10)	<i>Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato o uso gratuito a parenti maggiorenni di primo grado in linea retta, che la utilizzano quale loro abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;</i>	0,00 per mille
11)	<i>Tutti gli altri fabbricati</i>	0,00 per mille

-Alle elencate unità immobiliari sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 art.1 L.147/2013 e dell'art. 8 parte 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, specifiche detrazioni di imposta nella misura qui di seguito indicata:

- Euro 75,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 400,00;*
- Euro 50,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 401,00 fino a euro 600,00;*

-La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2016 con la quale vengono confermate, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni TASI 2015 (e dunque 2014), tenuto opportunamente conto delle modifiche normative intervenute con legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI sopra riportate;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2016 con la quale vengono confermate, per l'anno 2017, le aliquote e detrazioni TASI 2016 (e dunque 2014 e 2015), tenuto opportunamente conto delle modifiche normative intervenute con legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI sopra riportate;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2018 con la quale vengono confermate, per l'anno 2018, le aliquote e detrazioni TASI 2017 (e dunque 2014 , 2015 e 2016), tenuto opportunamente conto delle modifiche normative intervenute con legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI sopra riportate;

Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23.01.2019 con oggetto : “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) : PROPOSTA DI CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE NELL'ANNO 2018”;

Preso atto che anche per il triennio 2018/2020 si è reso necessario rafforzare ulteriormente gli equilibri di parte corrente e pertanto confermare l'aliquota e le detrazioni degli ultimi 3 anni precedenti;

Precisato che per il triennio 2019/2021 continuerà il percorso di rafforzamento degli equilibri correnti che è in costante miglioramento ma non ancora concluso;

Ritenuto opportuno pertanto proporre alla Giunta di confermare le aliquote e detrazioni TASI dell'anno 2018 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2018 (le medesime in essere nell'anno 2014 , 2015 , 2016 e 2017) tenuto opportunamente conto delle modifiche normative intervenute con legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI sopra riportate;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato;

PROPONE al Consiglio Comunale di deliberare:

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della possibilità di confermare la maggiorazione TASI per l'anno 2019 (fino allo 0,8%);
3. di approvare e confermare pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2019, le medesime aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2018, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018 esposti in dettaglio nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2018, come riportato nella tabella in premessa;
4. di prendere atto a decorrere dal 01.01.2016 della eliminazione della Tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 (fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa;
- 5. di precisare che il tributo non è dunque dovuto per la Tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 di cui alla fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa ;**
- 6. di precisare che la TASI è dovuta per:**
 - l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (fattispecie imponibile n. 2) della tabella riportata in premessa) con una aliquota del 2,0 per mille ;
 - i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali (fattispecie imponibile n.3 della tabella riportata in premessa) con una aliquota del 1,0 per mille ;
7. di precisare che per tutte le altre fattispecie imponibili (fattispecie imponibile n.4/5/6/7/8/9/10/11 della tabella riportata in premessa) si applica un'aliquota dello 0,00 per mille;
8. Di precisare che il gettito TASI annuale previsto in € 27.336,91 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Illuminazione pubblica	€ 18.886,91
Manutenzioni stabili ed impianti, energia e riscaldamento	€ 7.000,00
Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	€ 1.450,00
TOTALE	€ 27.336,91

9. di dare atto che l'aliquota decorrerà dal 01 gennaio 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ;

10. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

11. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza /Disposizioni Generali, Sottosezione Atti generali .

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18.08.2000 n° 267;

Con voti.....

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 18/08/2000 n° 267.

Responsabile Area Economico
Finanziaria AREA ECONOMICO
FINANZIARIA TRIBUTI E
PERSONALE ECONOMICO
BAGLIONI FRANCESCA /

ArubaPEC S.p.A. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE ECONOMICO e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi degli artt. 49 e 147 Bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati da Responsabile del servizio interessato e allegati all'originale del presente atto ;

Sulla scorta del dibattito instauratosi, come da verbalizzazione allegata al solo originale, la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri presenti: n. 10

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: /

Astenuti: n. 1 (Sammicheli)

DELIBERA

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della possibilità di confermare la maggiorazione TASI per l'anno 2019 (fino allo 0,8%);
3. di approvare e confermare pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2019, le medesime aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2018, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018 esposti in dettaglio nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2018, come riportato nella tabella in premessa;
4. di prendere atto a decorrere dal 01.01.2016 della eliminazione della Tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 (fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa;
- 5. di precisare che il tributo non è dunque dovuto per la Tasi per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali diverse da A/1-A/8 e A/9 di cui alla fattispecie imponibile n. 1) della tabella riportata in premessa ;**
- 6. di precisare che la TASI è dovuta per:**
 - l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (fattispecie imponibile n. 2) della tabella riportata in premessa) con una aliquota del 2,0 per mille ;
 - i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali (fattispecie imponibile n.3 della tabella riportata in premessa) con una aliquota del 1,0 per mille ;
7. di precisare che per tutte le altre fattispecie imponibili (fattispecie imponibile n.4/5/6/7/8/9/10/11 della tabella riportata in premessa) si applica un'aliquota dello 0,00 per mille;
8. Di precisare che il gettito TASI annuale previsto in € 27.336,91 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Illuminazione pubblica	€ 18.886,91
Manutenzioni stabili ed impianti, energia e riscaldamento	€ 7.000,00
Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni del codice della strada)	€ 1.450,00
TOTALE	€ 27.336,91

9. di dare atto che l'aliquota decorrerà dal 01 gennaio 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ;
10. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale nei termini e nei modi fissati dalle circolari di riferimento;

11. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito del Comune di Rapolano Terme- Sezione Trasparenza /Disposizioni Generali, Sottosezione Atti generali .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n. 10

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: /

Astenuti: n. 1 (Sammicheli)

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Emiliano Spanu

Vice Segretario
Dott. Marco Anselmi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto;